

**SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
NEI PORTI DI CIVITAVECCHIA, GAETA E FIUMICINO
BIENNIO 2016-2017**

CIG 64208171CF

Tra

La PORT UTILITIES S.P.A., con sede legale in Civitavecchia, Darsena Romana n. 2, capitale sociale di Euro 500.000,00, versato €382.300,00, codice fiscale e partita I.V.A. n. 07036641004, Tribunale di Roma n. 1007515, C.C.I.A.A. di Roma n. 07036641004, in persona del Dott. Sergio Russo, società di seguito denominata semplicemente come Port Utilities

da una parte, e

la con sede legale in,, capitale sociale di Euro i.v., codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al Registro delle Imprese di n., R.E.A. di n., in persona del Legale Rappresentante, sig., società di seguito denominata semplicemente "il Fornitore"

dall'altra parte.

VISTO

- la Delibera n.24 del 25 giugno 2015 del Comitato Portuale di Civitavecchia;

PREMESSO

- che la Port Utilities, ha provveduto ad indire una gara con procedura aperta per stipulare con un soggetto altamente qualificato, esercente il libero mercato di vendita di energia elettrica, un contratto per la fornitura di energia elettrica nei porti di Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino;

- che la Port Utilities. ha proceduto alla pubblicazione del relativo bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. del, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. del, sul sito internet www.portutilities.it a far data dal 07/10/2015, nonché sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a far data dal

- che a seguito di gara espletata è risultata aggiudicataria la società, di seguito denominata "il Fornitore".

Tutto ciò visto e premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1) - VALORE DELLA PREMESSA E DEGLI ALLEGATI

La premessa che precede è patto e costituisce parte integrante del presente contratto. Lo stesso vale per il capitolato d'oneri, i relativi allegati, i documenti e l'offerta presentata in gara che, sebbene non allegati, sono richiamati come parte integrante. In caso di eventuale contrasto tra le previsioni del presente contratto ed i documenti allegati e/o richiamati, prevarranno le clausole più favorevoli per la Port Utilities.

ARTICOLO 2) - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

La Port Utilities affida al Fornitore, che accetta ed assume l'obbligo, la somministrazione, senza soluzione di continuità, di energia elettrica in media tensione e bassa tensione a favore dei porti di Civitavecchia, Gaeta e Fiumicino, nei siti indicati dalla stessa Port Utilities nella gara appositamente espletata ed in eventuali altri siti che la Port Utilities si riserva di indicare nel corso del rapporto.

La somministrazione dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto dal capitolato di gara e dall'offerta del Fornitore; detti documenti, siglati dalle parti e depositati agli atti della Port Utilities.

Il Fornitore è obbligato a soddisfare, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, l'intero fabbisogno di Port Utilities in termini di energia elettrica e di potenza nelle quantità, qualità, condizioni e tempi richiesti, con continuità e senza interruzioni, se non per causa di forza maggiore.

Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il complesso della fornitura potrà subire variazioni in eccesso o in difetto anche in misura maggiore del 20% rispetto all'importo ed ai quantitativi presunti posti a base di gara, senza che per tale ragione il Fornitore possa sollevare qualsivoglia eccezione e/o richiesta di indennizzo.

ARTICOLO 3) – CONSEGNA – POTENZA

L'energia elettrica si intende consegnata nei punti di prelievo riportati nell'“Allegato A: Elenco e caratteristiche dei punti di prelievo”, allegato al capitolato d'appalto, e negli eventuali nuovi punti che la Port Utilities dovesse indicare nel corso del rapporto.

ARTICOLO 4) – TENSIONE E FREQUENZA DELLA SOMMINISTRAZIONE

La somministrazione di cui al presente contratto dovrà avere le caratteristiche tecniche prescritte dalla normativa tecnica vigente.

Il Fornitore si impegna a collaborare con la Port Utilities nell'individuazione, determinazione e risoluzione di qualsiasi problematica (anche eventualmente ricollegabile a quanto svolto da parte dell'“esercente il servizio di trasporto e distribuzione”) avente impatto diretto e/o indiretto con attività di somministrazione disciplinata dal presente contratto.

ARTICOLO 5) – TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA

Il Fornitore dovrà stipulare e gestire in nome proprio, anche se per conto della Port Utilities, a propria cura, rischio e spese, il contratto di trasporto dell'energia con il Distributore locale relativamente a ciascun punto di consegna. Il costo del trasporto verrà corrisposto dal Fornitore al Gestore della rete con esonero di ogni responsabilità e coinvolgimento da parte della Port Utilities, essendosene di tale costo tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di cui al presente contratto. Il Fornitore si obbliga – su richiesta - a trasmettere alla Port Utilities la fattura del Distributore entro dieci giorni dalla trasmissione della medesima al Fornitore, salvo quanto altro previsto dal successivo articolo 16.

ARTICOLO 6) - DISPACCIAMENTO

Il Fornitore dovrà stipulare e gestire in nome proprio, anche se per conto della Port Utilities, sempre a propria cura, rischio e spese, il contratto di dispacciamento di energia elettrica con il Gestore della rete Terna SpA. relativamente a ciascun punto di riconsegna. Il costo del dispacciamento ed i relativi oneri restano a carico del Fornitore essendosene anche di tale costo tenuto conto nella determinazione del corrispettivo di cui al presente contratto.

ARTICOLO 7) - FASCE ORARIE, DEFINIZIONE DEI TERMINI

Le Parti, per tutto quanto direttamente e/o indirettamente riconducibile alla somministrazione di cui al presente contratto, concordano di far riferimento, per l'individuazione delle fasce orarie a quanto stabilito da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG).

ARTICOLO 8) – VALIDITÀ', DURATA E DECORRENZA – RECESSO DA PARTE DELLA PORT UTILITIES

Il contratto avrà la durata di 24 mesi con decorrenza dal 01/01/2016 e termine al 31/12/2017. La Port Utilities si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente contratto di ulteriori 6 (sei) mesi alle medesime condizioni o a condizioni migliorative per la Port Utilities. Nel caso in cui la Port Utilities non dovesse avvalersi della facoltà di prorogare il presente contratto, ovvero lo dovesse prorogare per un periodo più breve del periodo massimo innanzi fissato, nessuna pretesa di indennizzo potrà essere avanzata dal Fornitore. Nel caso in cui la Port Utilities dovesse avvalersi della facoltà di proroga, dovrà darne comunicazione al Fornitore con lettera raccomandata, ovvero a mezzo fax, con anticipo di giorni 30 rispetto alla scadenza interessata.

ARTICOLO 9) – RECESSO

E' riconosciuto alla Port Utilities il diritto di recedere dal presente contratto in qualsivoglia momento, nei casi di giusta causa, previo avviso con lettera raccomandata da inviarsi con anticipo di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data in cui sarà operativo il recesso. Per giusta causa si intende, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo:

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili al Fornitore eccedente i 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi;
- perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con le imprese pubbliche di cui all'art.38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
- indebita cessione anche parziale del contratto;
- violazione delle norme in materia di tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente contratto.

Dalla data del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Port Utilities.

In ogni caso il Fornitore dovrà proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione possa, a giudizio della Port Utilities, provocare danno allo stesso.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civile.

ARTICOLO 10) – DIVIETO DI INTERRUZIONE E SOSPENSIONE PARZIALE O TOTALE DEL SERVIZIO

E' fatto divieto assoluto al Fornitore di sospendere, interrompere, limitare o modificare la somministrazione per qualsivoglia ragione e ciò anche nel caso di ritardi nei pagamenti e/o di altri asseriti inadempimenti della Port Utilities e ciò in deroga a quanto previsto dall'articolo 1460 c.c., con espressa rinuncia del Fornitore a sollevare l'eccezione di inadempimento della Port Utilities.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 19 dell'Allegato A, della deliberazione ARG/alt 4/08 e s.m.i. riguardo alla morosità dei clienti finali non disalimentabili nel mercato libero, in caso di morosità della Port Utilities, il Fornitore può risolvere il presente contratto richiedendo all'impresa distributrice il trasferimento dei punti di prelievo intestati alla Port Utilities ai servizi di maggior tutela e salvaguardia.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto, per cause anche se indipendenti dalla volontà del Fornitore, ma non di forza maggiore, quest'ultimo dovesse trovarsi nell'impossibilità di fornire l'energia necessaria, il Fornitore sarà obbligato a corrispondere a Port Utilities gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative, fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto della Port Utilities al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 11) - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE

Le parti espressamente convengono che la Port Utilities, per esigenze connesse con lo svolgimento dell'attività portuale, potrà ordinare, nel corso della fornitura, la sospensione totale e/o parziale della fornitura stessa che, comunque, potrà essere effettuata solo a valle dell'intervento del concessionario della distribuzione. Per le sospensioni disposte per le ragioni di cui innanzi, il Fornitore non potrà avanzare nessuna richiesta di ristoro, di indennizzo e/o qualsivoglia pretesa per ristoro di oneri e maggiori costi causatigli dalla sospensione, essendosi tenuto conto di tale eventualità nella determinazione del corrispettivo di fornitura.

ARTICOLO 12) - ULTERIORI OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore assume espresso obbligo:

- 1) di osservare e rispettare quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro. La Port Utilities è esonerata da qualsivoglia responsabilità per infortuni sul lavoro;
- 2) di applicare, nei confronti del personale utilizzato e/o comunque direttamente o indirettamente impiegato per l'espletamento della fornitura, quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro, riferibili alla corrispondente categoria di lavoro e dalla legge;
- 3) di ottemperare, tempestivamente, agli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato per l'espletamento della fornitura;
- 4) di tenere estranea, indenne e manlevata la Port Utilities rispetto a richieste e controversie ed ai conseguenti eventuali oneri e spese, che possano essere avanzate o intraprese da personale, subfornitori e terzi in genere in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente atto;
- 5) di non eseguire lavori di alcun genere all'interno delle aree dei porti (e/o comunque di pertinenza della Port Utilities) senza la necessaria e preventiva autorizzazione da parte della Port Utilities stessa.

ARTICOLO 13) - DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

Il Fornitore dichiara:

- a) di aver esaminato i documenti posti a base di gara, di aver accertato le forniture, le prestazioni e le altre attività necessarie per la fornitura dell'energia elettrica oggetto del presente contratto, di avere piena conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione della fornitura medesima e di averne valutato tutti gli aspetti e le modalità esecutive;
- b) di avere piena e completa conoscenza dei punti di prelievo di energia elettrica e delle loro caratteristiche e di quant'altro attinente alla fornitura oggetto del presente contratto;
- c) di avere specifica competenza e di disporre di una propria organizzazione di capitali, attrezzature e personale tale da consentire la regolare esecuzione della fornitura;
- d) di non aver dubbi circa la fornitura, attività e prestazioni che dovranno essere eseguiti;
- e) di aver valutato tutte le prescrizioni, leggi, regolamenti che dovranno essere osservati per la fornitura oggetto del presente contratto e per garantire la continuità del servizio;
- f) di aver valutato e considerato, all'atto della formulazione dell'offerta ed all'atto della sottoscrizione del presente contratto, che l'energia elettrica deve essere fornita in aree

portuali, aperte al traffico, in concomitanza con l'esercizio della normale attività portuale e che nessun rallentamento dovrà subire lo svolgimento dell'attività portuale a causa diretta o indiretta della fornitura oggetto del presente contratto;

- g) di aver valutato e tenuto presente, all'atto della formulazione dell'offerta e della sottoscrizione del presente contratto, i costi e gli oneri che cederanno a carico di esso in considerazione di quanto esposto alla precedente lettera f) e di dare atto che gli stessi trovano remunerazione nel prezzo convenuto con il presente contratto.

ARTICOLO 14) – CORRISPETTIVI DI SOMMINISTRAZIONE

L'importo della fornitura per il periodo di durata dell'appalto, comprensivo dei costi di trasporto, dispacciamento, distribuzione ed ogni ulteriore costo ed onere diretto ed indiretto, deriva dall'offerta aggiudicata in fase di gara e dall'applicazione del principio del "price-cap" rispetto ai prezzi Consip, nonché dagli ulteriori oneri e costi stabiliti dall'AEEGSI, come meglio specificato nel capitolato d'oneri.

I prezzi della fornitura saranno dunque soggetti alle sole variazioni previste nel capitolato d'oneri comprendenti l'adeguamento al prezzo Consip, nell'eventualità in cui questo risulti inferiore, mese per mese, fascia oraria per fascia oraria e tipologia di fornitura per tipologia di fornitura, al prezzo fisso offerto in gara, ed alle eventuali ed esclusive variazioni decise con provvedimenti emanati dalle competenti autorità e con le decorrenze previste dai provvedimenti stessi.

L'ammontare globale presunto della fornitura di energia elettrica è stimato in kWh 26.800.000 (ventiseimilionioctocentomila) circa (pari a circa 13.400.000 kWh/anno); tale quantità non impegna in alcun modo la Port Utilities potendo variare in eccesso o in difetto anche oltre il limite del 20% senza che per tale motivo il Fornitore possa sollevare qualsivoglia eccezione o formulare qualsivoglia richiesta di indennizzo e/o ristoro.

ARTICOLO 15) – APPARECCHI DI MISURA E DI LIMITAZIONE

Nel caso di malfunzionamento degli apparecchi, il Fornitore dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla opportuna sollecitazione dell'intervento del Distributore locale volto all'installazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli apparecchi di misura e dispositivi di limitazione della potenza che dovessero essere necessari. Detti apparecchi resteranno di proprietà del Fornitore o del Distributore.

La Port Utilities potrà chiederne la verifica anche in contraddittorio. I costi della verifica saranno regolati in conformità della Delibera AEEGSI 348/07 e s.m.i.. I dispositivi di misura si considereranno esatti se le loro indicazioni dovessero risultare comprese entro i limiti stabiliti dalle norme CEI per la verifica degli stessi. Qualora detti dispositivi dovessero risultare inesatti si procederà alla sostituzione degli stessi e si procederà alla ricostruzione dei prelievi in base alle modalità stabilite dalla AEEGSI.

In caso di indeterminabilità dei prelievi dovuta a guasti e/o staratura dei dispositivi di misura, si procederà alla ricostruzione degli stessi dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa del Distributore.

Quando l'irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, i prelievi verranno valutati mediante equi confronti con quelli verificatisi in analoghi periodi e condizioni tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

La Port Utilities ha sempre diritto di richiedere la taratura ex novo dei complessi di misura – attività comunque attinente la concessione di distribuzione - in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o in mancanza dalle norme della commissione elettrotecnica internazionale) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

ARTICOLO 16) – PAGAMENTI – MODALITÀ' E SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI - TRACCIABILITÀ

Le forniture effettuate in forza del presente contratto saranno remunerate al Fornitore mensilmente, entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il Fornitore emetterà mensilmente la fattura relativa ai corrispettivi maturati per la fornitura effettuata nel mese precedente, maggiorata dell'I.V.A. e degli importi corrispondenti alle imposte erariali ed addizionali previste per legge. La fattura potrà essere emessa solo previo confronto dei prezzi fissi offerti in gara e dei prezzi della convenzione Consip, dovendo il Fornitore applicare in fattura i prezzi inferiori tra i due.

Pena la sospensione dei pagamenti, il Fornitore si impegna a trasmettere entro i primi 20 giorni del mese successivo a quello della fornitura, salvo quanto previsto specificamente in ordine alla fatturazione del distributore, a propria cura e spese, su web con accesso riservato e protetto, ogni tipo di dettaglio sui prelievi effettuati, citando, in via esemplificativa ma non esclusiva:

- o consumo per fascia oraria e al quarto d'ora;
- o statistiche di consumo (giornaliero, mensile e annuo);
- o fatturazione del Distributore (su richiesta, entro 10 giorni dalla trasmissione al Fornitore);
- o spesa e consumo per tipologia di punto di prelievo;
- o spesa e consumo per fascia oraria;
- o ogni altro dato utile ad evidenziare il profilo di consumo della Committente.

I dati indicati dal Fornitore dovranno essere certificati, da quest'ultimo, che dovrà, assumendosene la responsabilità, garantirne la veridicità.

Con cadenza almeno semestrale la fatturazione dovrà essere allineata con le letture effettive fornite dal Distributore per tutti i punti di prelievo. Resta inteso che la cadenza è mensile per tutti i punti di prelievo per i quali l'ente distributore rende immediatamente disponibili le letture effettive. Il Fornitore dovrà fornire su richiesta le fatture dell'Ente Distributore.

La Port Utilities, a mezzo del responsabile della commessa, verificata la documentazione di cui innanzi, visterà la fattura e, salvo richieste di integrazioni e chiarimenti, ne effettuerà il pagamento nei 60 giorni successivi. Qualora la Committente, all'esito del controllo delle fatture addebitate, rilevi errori o imprecisioni contesterà tali irregolarità al Fornitore, provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fattura utile, previo accordo con il Fornitore stesso.

La mancata trasmissione della documentazione o la trasmissione di documentazione incompleta da parte del Fornitore, giustificherà la sospensione dei pagamenti senza interessi.

Per il pagamento delle fatture, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore si impegna a comunicare alla Port Utilities e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma, i riferimenti del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'esecuzione della fornitura di cui al presente Contratto.

I pagamenti relativi al presente Contratto saranno effettuati dalla Port Utilities a mezzo di domiciliazione bancaria con il sistema "SEPA Direct Debit" (Single Euro Payment Area – Direct Debit) – o equivalente- previo inserimento del numero della fattura e del CIG da parte del Fornitore.

Il Fornitore, a sua volta si obbliga ad effettuare esclusivamente mediante bonifico bancario o postale tutti i pagamenti relativi a contratti connessi all'esecuzione del presente Contratto.

In caso di violazione dell'obbligo di cui innanzi da parte del Fornitore e quindi nel caso in cui il Fornitore dovesse eseguire transazioni relative al presente Contratto senza avvalersi del bonifico bancario o postale, il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., sarà risolto.

Ai sensi dell'art. 1283 c.c., gli interessi scaduti non producono interessi.

ARTICOLO 17) - RESPONSABILE DEL FORNITORE

Il Fornitore nomina il sig. quale Account Manager e il sig. quale suo sostituto, in qualità di referenti nei confronti della Port Utilities. L'Account deve essere disponibile telefonicamente nelle ore d'ufficio, nonché, su appuntamento, per incontri presso la sede del cliente.

ARTICOLO 18) – RESPONSABILE DELLA COMMESSA PER CONTO DELLA PORT UTILITIES

Il responsabile della commessa per conto della Port Utilities è il dott. Enrico Maria Arcadi.

ARTICOLO 19) – ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA

Il Fornitore deve assicurare un servizio clienti dedicato per l'assistenza tecnica e la consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria.

Il Fornitore si impegna, per quanto di sua competenza, a prestare piena collaborazione per rendere possibile le attività di monitoraggio sui consumi e sull'utilizzazione dell'energia elettrica erogata. Il Fornitore deve altresì rendersi sempre e comunque parte attiva nella gestione di eventuali tematiche e/o problematiche di carattere tecnico di responsabilità del concessionario della Distribuzione, dimostrando le azioni intraprese e fornendo i documenti relativi.

Qualsiasi richiesta per l'attivazione o disattivazione delle forniture, variazioni di potenza o cambi d'uso dovrà essere evasa dal Fornitore, per quanto di sua competenza, entro 5 giorni lavorativi.

ARTICOLO 20) – PENALI

Nel caso di ritardo nei tempi di evasione delle pratiche di cui al precedente punto e delle richieste del Responsabile di Commessa o nel caso in cui venga eseguita la fornitura in modo difforme dalle disposizioni di cui al capitolato d'onere e/o al presente contratto, la Port Utilities applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille al giorno dell'importo della fornitura di cui al bando, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, sino alla data in cui le richieste e le pratiche saranno evase come da contratto o sino a che la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo conforme agli atti di cui sopra.

Nel caso in cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico della Port Utilities l'applicazione della tariffa di maggior tutela o salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dalla Port Utilities rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Port Utilities dell'importo maggiore da questa corrisposto.

Fatto salvo il caso di mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'AEEGSI, in caso di errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, la Port Utilities potrà applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo della fornitura di cui al bando. In tal caso la penale sarà applicata dal giorno di emissione della fattura al giorno in cui la fattura non sarà riemessa in modo corretto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto, anche via posta elettronica, al Fornitore. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Port Utilities, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo al pagamento della penale.

Le penali potranno essere applicate fino ad un massimo del 10% del valore della fornitura di cui al bando. Gli inadempimenti che determinino un importo complessivo della penale superiore all'importo massimo sopra previsto comporteranno la risoluzione di diritto del contratto. In tal caso la Port Utilities avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, nonché procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 21) – CAUZIONE

Il Fornitore ha prestato cauzione definitiva di € (.....) mediante fideiussione bancaria/assicurativa n. emessa dalla, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente contratto. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell'affidamento e sarà restituita solo dopo la definizione di tutte le ragioni a debito ed a credito ed ogni altra pendenza.

ARTICOLO 22) - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

Il presente contratto non è cedibile in tutto o in parte. L'inosservanza darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc.

Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell'art. 1260, comma 2, e degli artt. 1261 e seguenti del Codice Civile, che la cessione dei crediti relativi al presente contratto è vietata.

ARTICOLO 23) - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Nel periodo di vigenza, il contratto si intenderà modificato di diritto, come stabilito dalla Deliberazione AEEGSI n°78/99, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che la stessa AEEGSI potrà definire ai sensi del D. Lgs 16 marzo 1999 n°79 e seguenti.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, la Società Appaltante e il Fornitore potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'AEEGSI ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati e che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico i principali parametri di riferimento su cui si basa il contratto di fornitura dovessero subire degli emendamenti tali da comportare delle variazioni sostanziali delle condizioni economiche, le Parti provvederanno a negoziare nuove condizioni economiche nel rispetto dei reciproci interessi.

ARTICOLO 24) – SUBFORNITURA

E' fatto divieto assoluto di subfornitura.

ARTICOLO 25) - ACCESSO AD INFORMAZIONI RISERVATE

L'esecuzione degli obblighi previsti dal presente accordo può comportare l'accesso ad informazioni riservate. Le parti concordano di tenere riservate le informazioni indicate come tali. Le parti si impegnano a non comunicare a terzi le informazioni ritenute riservate ed a mettere in atto tutte le ragionevoli precauzioni perché anche i propri agenti o dipendenti si adeguino alle disposizioni del presente articolo. Nel caso in cui l'esecuzione del presente contratto comportasse il trattamento di dati personali, le parti si impegnano al pieno rispetto di tutti gli obblighi e specifici adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 26) - FORO COMPETENTE

Il foro competente per la risoluzione giudiziale di quelle controversie che esulassero dalla esclusiva competenza arbitrale è quello di Civitavecchia.

ARTICOLO 27) - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Port Utilities si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni, oltre nel caso di gravi inadempimenti delle disposizioni di cui al presente contratto, anche nei casi in cui:

1. il Fornitore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l'esecuzione della fornitura di energia elettrica;
2. il Fornitore, per qualsiasi motivo, non garantisca la continuità del servizio;
3. il Fornitore non fosse solvente, abbia fatto una cessione generale dei beni ai creditori o sia avviata nei suoi confronti una qualsiasi procedura concorsuale;
4. venissero revocate le licenze ed autorizzazioni poste in capo al Fornitore per lo svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto.

ARTICOLO 28) – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla documentazione di gara, alla normativa vigente in materia ed alle delibere dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).

ARTICOLO 29) - LEGGE APPLICABILE

La legge applicabile al presente contratto è quella italiana.

Civitavecchia,/..../.....

per la Port Utilities. S.p.A. _____

per il Fornitore _____

Dichiarazione ex art. 1341 c.c.

La, con sede legale in, via n., capitale sociale di Euro i.v., codice fiscale e partita I.V.A. n. xxxxx, iscrizione al Registro delle Imprese di, R.E.A. di n., in persona del Legale Rappresentante, sig., dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., di aver letto ed approvato espressamente le disposizioni di cui al presente accordo e, in particolare, quelle indicate nei seguenti articoli:

- 1) Valore della premessa e degli allegati
- 3) Consegna – Potenza
- 5) Trasporto dell'energia elettrica
- 6) Dispacciamento
- 10) Divieto di interruzione e sospensione parziale o totale del servizio
- 11) Sospensione della fornitura per esigenze connesse allo svolgimento dell'attività portuale
- 12) Ulteriori obblighi del fornitore
- 15) Apparecchi di misura e di limitazione
- 16) Pagamenti – modalità e sospensione dei pagamenti – tracciabilità
- 19) Assistenza tecnico amministrativa
- 26) Foro competente
- 27) Clausola risolutiva espressa

Il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'annesso contratto composto da n. 10 fogli A4 su carta intestata Port Utilities S.p.A.

Civitavecchia, .../.../.....

L.C.S.

per la Port Utilities. S.p.A. _____

per il Fornitore _____